

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6388 del 05/12/2023
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO CONSUMO UMANO E IGIENICO ED ASSIMILATI COMUNE: VERGATO (BO) ; LOC. SANGUINEDA CORSO D'ACQUA: RIO GOVENA TITOLARE: BIANCANI NEROZZI MAURIZIO;MANDATARIO GRUPPO UTENTI CODICE PRATICA N. BO22A0063
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6643 del 05/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO CONSUMO UMANO E IGIENICO ED ASSIMILATI

COMUNE: VERGATO (BO) - LOC. SANGUINEDA

CORSO D'ACQUA: RIO GOVENA

TITOLARE: BIANCANI NEROZZI MAURIZIO-MANDATARIO GRUPPO UTENTI

CODICE PRATICA N. BO22A0063

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta agli atti al Prot.n. PG/2022/140486 del 29/08/2022 e integrazioni assunte agli atti con Prot. n. PG/2023/91863 del 25/05/2023 (pratica n. BO22A0063) dal Sig. **Biancani Nerozzi Maurizio**, C.F. BNCMRZ53B05A944W **in qualità di mandatario di gruppo di utenti costituito** dai Sigg.ri **Bergamini Angela** C.F. BRGNGL47A62I128Y, **Giacomelli Giuliano** C.F. GCMGLN48S12H945I,

Zanni Stefano C.F. ZNNSFN66H15A944E, **Gandolfi Luciana** C.F. GNDLCN46M46A944U, con cui viene richiesta la **concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale** dal Rio Govena, in comune di Vergato (BO), loc. Sanguineda, ad uso **consumo umano (per uso potabile) e igienico ed assimilati (alimentazione servizi igienici)**, con una portata massima di **0,5 l/s**, per un volume annuo massimo di prelievo di **3000 mc** mediante un'opera di presa fissa che preleva a gravità costituita da una tubazione forata drenante in PVC di diametro di 100 mm e di lunghezza stimata di 5 m, interrata e posata in corrispondenza dei terreni di subalveo del Rio Govena, ubicata nel Foglio 16 antistante Mapp. 113 - 114 del NCT del comune di Vergato (BO);

dato atto che per l'occupazione di area demaniale della condotta idrica di distribuzione è stata rilasciata al Sig. Biancani Nerozzi Maurizio, C.F. BNCMRZ53B05A944W in qualità di mandatario di gruppo di utenti la concessione con Determinazione n. del 5335 del 24/05/2010 con scadenza al 31/05/2022 richiesta a rinnovo con istanza assunta al Prot. n. PG.2022.84397 del 20/05/2022 (pratica n. BO09T0161/22RN);

Considerato che:

- la domanda è stata presentata per regolarizzare un prelievo già in essere a partire dal 2010, data in cui è stata dichiarata la realizzazione e il mantenimento delle tubazioni per il prelievo di acqua;

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- gli usi per i quali è stata richiesta la concessione di derivazione sono assimilati a:

- *"Igienico ed Assimilati"* di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f) della L.R. n.3/1999, come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, per quanto riguarda l'alimentazione di servizi igienici)
- *"Uso Consumo Umano"* di cui all'Art. 152, commi 1 e 2, lett. b) della L.R. n.3/1999 e ss.mm.ii., per quanto riguarda l'uso potabile

- che ai fini del calcolo del canone di concessione si valuta il canone più elevato tra quelli richiesti, poiché

la risorsa non è quantificabile per tipologia d'uso, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del R.R. 41/2001;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 54 in data 01/03/2023 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che, la concessione è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, e insiste all'interno dell'area protetta regionale SIC-ZPS IT4050014 denominata "Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano", rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto della valutazione di incidenza del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti in data 14/09/2022 con Prot. n. PG/2022/0150026 del 14/09/2022, in riferimento sia alla concessione di derivazione (pratica BO22A0063) che di occupazione di area demaniale (Pratica BO09T0161/22RN), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, che è espressa in senso favorevole senza prescrizioni;

preso atto:

- dell'autorizzazione idraulica del **Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile**, rilasciata con determinazione n. 1963 del 23/06/2023 e acquisita con Prot. n. PG/2023/112052 del 27/06/2023 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni, ed è allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**),

- della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, con Prot. n. PG/2023/0005965 in data 13/01/2023 all'Ente Città Metropolitana di Bologna, che, pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della legge 241/1990;

- del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR), acquisito agli atti in data 13/02/2023 con Prot. n. PG/2023/25532, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

- della richiesta all'AUSL competente del rilascio del parere di conformità ai sensi del D.Lgs n. 31/2001 con lettera Prot. n. PG/2023/0005965 del 13/01/2023 per la quale non è pervenuta risposta;

preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal richiedente, in assenza di specifica normativa di settore;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) e 2293/2021 la derivazione avviene nel Corpo Idrico fluviale non classificato "Rio Govena" il cui corpo idrico ricevente è il "Fiume Reno - Sez. Monte di Lama di Reno" codice IT080600000000003_4_5ER, con stato ecologico *buono*, in condizioni di stress idrico presente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto *lieve* ma comporta un rischio ambientale che ha reso necessario indagare più in dettaglio l'impatto della derivazione sulle altri componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche (Allegato C della DGR n. n. 2067/2015):

- non ci sono pressioni significative che interessano il corpo idrico;
- le misure specifiche previste per garantire il mantenimento dello stato ambientale del corpo idrico sono: revisione del DMV definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio e incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 271/91/CEE ;
- ai fini della valutazione della compatibilità ambientale la derivazione richiesta non comporta ulteriori impatti sulla componente idromorfologica se assoggettata a

specifici divieti di interventi o manomissioni dell'alveo e delle sponde e/o dell'argine;

- ha un impatto lieve rispetto alla componente idrologica;
- non è in grado di produrre modifiche significative sulle componenti chimico-fisiche e biologiche tali da giustificare da un punto di vista costi/benefici l'avvio di un programma di monitoraggi quali-quantitativi di sito specifici;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari :

- *la derivazione superficiale potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione in oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) medio annuale stimato in 5 l/s;*
- *deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio , al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;*
- *l'esercizio all'uso potabile e assimilabile al "consumo umano" è vincolato all'acquisizione agli atti della scrivente amministrazione del parere dell'Ausl competente, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001; in caso di parere negativo la concessione ad uso consumo umano verrà revocata ai sensi dell'art. 33 del RR n. 41/2001;*
- *devono essere rispettate le condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile che costituisce*

parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per un importo di € 195,00;

- del canone pregresso e indennizzi per l'utilizzo della risorsa idrica senza titolo per gli anni 2018 - 2022, per un importo complessivo pari ad € 3.223,25, con esclusione degli anni dal 2010 al 2017 essendosi il concessionario avvalso per questi ultimi dell'eccezione di prescrizione;

- del canone di concessione per l'anno **2023** pari ad € 407,52;

- del deposito cauzionale d'importo pari a € 407,52;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto e nell'Autorizzazione idraulica allegata come parte integrante del disciplinare;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/203046 del 29/11/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare al Sig. **Biancani Nerozzi Maurizio**, C.F. BNCMRZ53B05A944W **in qualità di mandatario di gruppo di utenti, la concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal Rio Govena in comune di Vergato (BO), loc. Sanguineda, mediante una tubazione forata in PVC di diametro di 100 mm e di lunghezza stimata di 5 m, interrata e posata in corrispondenza dei terreni di subalveo, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 16 antistante mappale 113 - 114, ad uso consumo umano e uso igienico ed assimilati (alimentazione sanitari), **alle seguenti condizioni :**

a) il prelievo è stabilito con portata massima di **0,5 l/s**, e volume annuo di **3000 mc/anno**;

b) l'esercizio dell'uso per uso potabile e assimilabile al "*consumo umano*" è vincolato all'acquisizione agli atti della scrivente amministrazione del parere dell'Ausl competente, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001; in caso di parere negativo la concessione ad uso consumo umano verrà revocata ai sensi dell'art. 33 del RR n. 41/2001;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la scadenza della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2032**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal **Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile**, con determinazione n. 1963 del 23/06/2023 e acquisita con Prot. n. PG/2023/112052 del 27/06/2023, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

4) di stabilire che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 407,52= per l'anno 2023, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il Concessionario **ha corrisposto i canoni pregressi e l'indennizzo** per l'utilizzo della risorsa senza titolo **per gli anni 2018 - 2022** così come quantificati ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24/2009 per un totale di € **3.223,25**, con esclusione degli anni 2010 - 2017, essendosi il titolare avvalso dell'eccezione di prescrizione

ai sensi art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile, **versati anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 407,52=, corrispondente ad una annualità del canone stabilito ed **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna" ;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando

l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12) di inviare la presente determinazione, per gli aspetti di competenza:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Dipartimento Sanità pubblica - Igiene Alimenti e Nutrizione;

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

16) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata a Sig. **Biancani Nerozzi Maurizio**, C.F. BNCMRZ53B05A944W **in qualità di mandatario di gruppo di utenti.**

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMER X: 671381,63, Y: 909774,34, in area demaniale individuate nel Foglio 16, antistante mappale 113 - 114, del NCT del comune di Vergato (BO), loc. Sanguineda, all'interno dell'alveo del Rio Govena, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, che corrisponde a corpo idrico non classificato e che confluisce nel corpo idrico fluviale ricevente "Fiume Reno - Sez. Monte di Lama di Reno" codice IT08060000000003_4_5ER, ai sensi delle DGR n. 2067/2015 (allegati A-C) e 2293/2021;

l'opera di presa è costituita da una tubazione forata in PVC di diametro di 100 mm e di lunghezza stimata di 5 m, interrata e posata in corrispondenza dei terreni di subalveo che per gravità vengono convogliate tramite una tubazione di 50 mm di diametro in un serbatoio di accumulo;

il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **0,5 l/s**, per complessivi **3000 mc/anno**.

il prelievo è assimilabile a:

- uso "*igienico e assimilati*", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, per quanto riguarda l'uso alimentazione servizi igienici;
- uso "*consumo umano*", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. b), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. per quanto riguarda l'uso potabile;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso

dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV) medio annuale stimato in 5 l/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

L'esercizio all'uso potabile e assimilabile al "consumo umano" è vincolato all'acquisizione agli atti della scrivente amministrazione del parere dell'Ausl competente, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001; in caso di parere negativo la concessione ad uso consumo umano verrà revocata ai sensi dell'art. 33 del RR n. 41/2001

Dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati. I dati relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'**autorizzazione idraulica** rilasciata con Determinazione n. 1963 del 23/06/2023 dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile e trasmesse in allegato al presente atto (**allegato 1**).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione**

della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2032**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2032**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il

presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.